



#### **HIGHLIGHTS**

Crypto-asset. Pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento UE sulla distributed ledger technology

SFDR: ESA pubblica i chiarimenti sui progetti di RTS

#### **DALLA CORTE**

Diligenza dell'istituto di credito. L'ABF si pronuncia sul caso di esenzione della responsabilità della banca in caso di assegno circolare contraffatto

Utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla ripartizione della responsabilità e dell'onere probatorio

Cambiali. La Corte di Cassazione stabilisce che la girata non è idonea a provare l'avvenuto pagamento

#### **ALTRE NOTIZIE**

BRRD. Banca d'Italia si conforma alle linee guida EBA sulla risoluzione

CSDR. ESMA ha pubblicato la proposta di RTS sulla disciplina del buy-in

Open Insurance. Pubblicato l'intervento sulla definizione, i rischi e le opportunità

*Machine learning* in ambito assicurativo. IVASS ha avviato una pubblica consultazione in materia

## Crypto-asset. Pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento UE sulla *distributed ledger technology*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento (UE) n. 2022/858 ("Regolamento") relativo alla definizione del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito ("*Distributed Ledger Technology – DLT*") anche per la gestione dei *crypto-asset* e che modifica i Regolamenti (UE) n. 600/2014 ("MiFIR") e (UE) n. 909/2014 ("*Central Securities Depositories Regulation – Acronimo CSDR*") e la Direttiva 2014/65/UE ("*MiFID II*").

Il legislatore europeo, nei considerando, evidenzia l'importanza di garantire una legislazione adeguata all'era digitale per consentire l'utilizzo di tecnologie innovative nel settore finanziario, compresa la diffusione del DLT; a tal proposito, si evidenzia altresì che le cripto-attività rappresentano la maggiore applicazione del DLT e che tali strumenti, pur rientrando nella definizione di strumenti finanziari, non rientrano nel campo di applicazione della relativa regolamentazione europea.

La Commissione UE sottolinea altresì l'opportunità di diffondere la tecnologia DLT, con particolare riferimento alle cripto-attività in relazione alle quali, allo stato, come si diceva, non vi è una specifica regolamentazione.

Inoltre, si evidenzia come la predetta lacuna normativa comporti per tali categorie di strumenti finanziari, la mancanza di tutele:

- per gli investitori;
- per l'integrità dei mercati;
- per il consumo di energia;
- per la stabilità finanziaria.

Infine, il legislatore europeo sottolinea come la riproduzione digitale di strumenti finanziari nei DLT o l'emissione di categorie di strumenti tradizionali in formato *tokenizzato* per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un DLT, creerebbero vantaggi per incrementare l'efficienza nei processi di negoziazione e post-negoziazione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Regolamento in commento:

- stabilisce i requisiti in relazione alle infrastrutture di mercato DLT e i loro gestori per quanto riguarda: i) la concessione e revoca di autorizzazioni specifiche a operare le infrastrutture di mercato DLT sulla base di quanto disposto dal Regolamento; ii) la concessione, modifica e revoca delle esenzioni alle autorizzazioni specifiche; iii) l'imposizione, la modifica e la revoca delle condizioni legate a esenzioni e in relazione all'imposizione, alla modifica e alla revoca delle misure compensative o correttive; iv) la gestione delle infrastrutture di mercato DLT; v) la vigilanza delle infrastrutture di mercato DLT; vi) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
- stabilisce limitazioni in relazione agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati su una infrastruttura DLT<sup>1</sup>;
- stabilisce requisiti ed esenzioni riguardanti gli MTF DLT<sup>2</sup> per i quali si applicano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 600/2014 e la Direttiva 2014/65/UE con alcune esenzioni previste dall'art. 4 del Regolamento e prevede la disciplina per l'ottenimento della specifica autorizzazione a gestire tali sistemi;

HIGHLIGHTS

<sup>1</sup> Gli strumenti finanziari DLT sono ammessi alla negoziazione su un'infrastruttura di mercato DLT o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soltanto se, al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione in un registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT sono:

a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di EUR;  
b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un'entità di emissione inferiore a 1 miliardo di EUR, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato; o  
c) quote di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva 2014/65/UE, il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR.

<sup>2</sup> Si tratta di un sistema multilaterale di negoziazione DLT che ammette alla negoziazione solo strumenti finanziari DLT.

Gli MFT - *Multilateral trading facilities* - sono circuiti alternativi di negoziazione, ovvero offrono ai *trader* e agli intermediari finanziari un'alternativa alle borse tradizionali. Questi consentono di operare su una più ampia varietà di mercati rispetto alle borse tradizionali, includendo gli asset che non hanno accesso a un mercato ufficiale. Spesso gli MTF si presentano sotto forma di sistemi elettronici. Sono controllati da un'istituzione autorizzata, o, talvolta, da una banca d'investimento. Come una qualsiasi borsa, i software sono utilizzati per far incrociare acquirenti e venditori il più rapidamente possibile. Gli MTF si sono sviluppati grazie alla direttiva dell'Unione europea che regola il *trading* che avviene fuori dal circuito borsistico.

- stabilisce requisiti ed esenzioni riguardanti gli SS DLT<sup>3</sup> al cui gestore si applicano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 909/2014 con alcune esenzioni previste dall'art. 5 del Regolamento e prevede la disciplina per l'ottenimento della specifica autorizzazione a gestire tali sistemi;
- stabilisce requisiti ed esenzioni riguardanti gli TSS DLT<sup>4</sup> al cui gestore si applicano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 600/2014 e la Direttiva 2014/65/UE e il Regolamento (UE) n. 600/2014 con deroghe e semplificazioni e prevede la disciplina per l'ottenimento della specifica autorizzazione a gestire tali sistemi;
- prevede la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'ESMA;
- prevede che ESMA, entro il 24 marzo 2016, deve presentare alla Commissione UE una relazione recante una resoconto sui seguenti aspetti: i) funzionamento dell'infrastruttura DLT in tutta l'UE; ii) numero delle infrastrutture di mercato DLT; iii) numero e valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione e registrati nelle infrastrutture di mercato DLT; iv) numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione e registrati nelle infrastrutture di mercato DLT; v) numero e il valore delle operazioni negoziate o regolate nelle infrastrutture di mercato DLT; vi) tipi di tecnologia DLT utilizzata e le questioni tecniche connesse all'uso della medesima; vii) procedure messe in atto dai gestori di SS DLT o TSS DLT conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento; viii) eventuali rischi, vulnerabilità o inefficienze per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria derivanti dall'uso di una tecnologia DLT (ivi compresi rischi giuridici, normativi etc.); ix) eventuali problemi connessi all'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture che utilizzano sistemi esistenti; x) eventuali vantaggi e costi derivanti dall'uso di un dato tipo di tecnologia DLT, anche in termini di liquidità aggiuntiva e finanziamenti per le *start-up* e le PMI; xi) qualsiasi rifiuto di concedere autorizzazioni specifiche o esenzioni, modifiche o revoche di tali autorizzazioni specifiche o esenzioni, nonché di qualsiasi misura compensativa o correttiva; xii) l'eventuale cessazione dell'attività da parte di un'infrastruttura di mercato DLT e i motivi di tale cessazione dell'attività; xiii) l'adeguatezza delle soglie di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 8, comprese le potenziali implicazioni derivanti da un aumento di tali soglie, tenendo conto in particolare di considerazioni sistemiche e dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito; xiiii) una valutazione generale dei costi e dei vantaggi del regime pilota di cui al Regolamento e una raccomandazione sull'opportunità o meno di continuare il presente regime pilota e a quali condizioni;
- prevede la trasmissione da parte di ESMA di relazioni intermedie, con cadenza annuale, al fine di fornire informazioni ai partecipanti al mercato sull'andamento delle tecnologie DLT.

Per quanto attiene alle modifiche introdotte al MIFIR, viene modificato il testo dell'art. 54, estendendo il periodo transitorio in cui, in caso di derivati negoziati in borsa, la controparte centrale può fruire dei diritti di accesso previsti dal MIFIR, fino al 3 luglio 2023 (precedentemente previsto fino al 3 luglio 2019).

Con riferimento alle modifiche alla MIFID II, viene modificata la definizione di strumento finanziario nella quale vengono ricompresi anche quelli emessi mediante tecnologia DLT.

Il Regolamento in esame si applicherà a partire dal **23 marzo 2023**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

---

<sup>3</sup> Si tratta del sistema di regolamento DLT che regola operazioni di strumenti finanziari DLT contro pagamento o consegna, indipendentemente dal fatto che tale sistema di regolamento sia stato designato e notificato a norma della Direttiva 98/26/CE e che permetta la registrazione iniziale degli strumenti finanziari DLT o consenta la prestazione di servizi di custodia in relazione a strumenti finanziari DLT.

<sup>4</sup> Si tratta del sistema di negoziazione e regolamento ossia un TSS DLT o un SS DLT che combina i servizi prestati da un MFT DLT e da un SS DLT.

## SFDR. ESA pubblica i chiarimenti sui progetti di RTS

ESA ha pubblicato un documento recante chiarimenti sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) dalla stessa emanate in relazione ai contenuti del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

I chiarimenti riguardano in particolare: i) il progetto di RTS del 4 febbraio 2021 sugli *standard* informativi connessi ai fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*); ii) il progetto di RTS pubblicato il 22 ottobre 2021 sull’informativa relativa a prodotti finanziari che realizzano investimenti ecosostenibili (che contribuiscono ad obiettivi ambientali) ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia). In particolare, le delucidazioni ineriscono al contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in materia di sostenibilità e la modalità di presentazione delle relative informazioni.

Con il documento in commento, vengono forniti chiarimenti su profili chiave degli RTS, ed in particolare su: i) uso di indicatori di sostenibilità; ii) informazioni sui principali effetti negativi (PAI); iii) informazioni sui prodotti finanziari; iv) investimenti diretti e indiretti; v) informazioni sui prodotti finanziari ecosostenibili; vi) informazioni connesse al principio di “non arrecare danni significativi” (*do no significant harm – DNSH*); vii) informazioni sui prodotti con opzioni di investimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Diligenza dell’istituto di credito. L’ABF si pronuncia sul caso di esenzione della responsabilità della banca in caso di assegno circolare contraffatto

L’ABF, con la decisione in commento, **si è espresso in merito al livello di diligenza richiesto per la banca, al fine di andare esente da responsabilità nel caso di verifica di un assegno circolare contraffatto.**

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente si recava presso la banca richiedendo il versamento di un assegno circolare ottenuto a seguito del pagamento di una compravendita, che però veniva rifiutato in quanto presentava delle anomalie del *QR Code*. Successivamente il ricorrente presentava un secondo assegno che apparentemente non presentava alcun problema (problemi relativi al *QR Code*; correzioni; irregolarità cartolari; segni di contraffazione; alterazioni che avrebbero potuto consentire l’accertamento della contraffazione).

Pertanto, l’istituto di credito provvedeva al versamento dell’assegno circolare con riserva di verifica e salvo buon fine.

Con riferimento al caso in esame, l’ABF stigmatizza il principio in base al quale, in casi analoghi, **la banca andrebbe esente da responsabilità, in quanto, le regole di diligenza in materia di circolazione degli assegni, prevedono che l’istituto di credito risponda per il cattivo pagamento dell’assegno circolare contraffatto solo quando vi sia una alterazione lampante del titolo in base alle conoscenze del “bancario medio”.**

Di converso, l’ABF rileva il comportamento gravemente negligente del ricorrente che, a seguito della rilevazione delle anomalie del primo assegno non si era allertato e, anzi aveva insistito per portare all’incasso il secondo, sempre proveniente dal medesimo soggetto e senza aver ottenuto il “bene emissione”<sup>5</sup> dalla banca.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

---

<sup>5</sup> Il bene emissione è uno strumento interbancario per verificare l’autenticità di un assegno mediante richiesta alla banca emittente il titolo di credito sull’effettiva emissione dello stesso.

## Utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla ripartizione della responsabilità e dell'onere probatorio

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, chiarisce che, in caso di truffa informatica riconducibile al fenomeno del "phishing" mediante prelievo illegittimo ad opera di terzi sul conto corrente e sulla carta di credito prepagata, il creditore che agisca per ottenere la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno (o l'adempimento) può limitarsi ad allegare l'avverso inadempimento, provando soltanto la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, invece il debitore convenuto risulta gravato dall'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, potendo in alternativa eccepire l'avverso inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. ("eccezione di inadempimento").

Segnatamente, nell'ambito del rapporto di conto corrente, con operatività mediante piattaforma telematica, eccezion fatta nell'ipotesi in cui ricorra la colpa grave (o il dolo) dell'utente, sussiste la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito per le operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici mediante illecita utilizzazione delle credenziali di accesso da parte di terzi e, in particolare, relativamente alla mancata verifica della riconducibilità dell'operazione alla volontà del cliente.

Ebbene, nel caso oggetto di disamina, l'attore aveva correttamente allegato l'altrui inadempimento (ovverosia, non aver impedito il prelievo fraudolento) e la Corte territoriale, pur non avendo accertato alcun comportamento colposo riconducibile al cliente, aveva erroneamente escluso la responsabilità dell'istituto di credito.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione sottolineava l'erroneità della decisione del giudice di seconde cure nella parte in cui accertava l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla banca, anche in forza della mancata previsione contrattuale di specifici sistemi di allerta o di blocco delle operazioni.

La decisione risultava quindi viziata per non aver fatto corretta applicazione, in materia di adempimento delle obbligazioni, della clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore, e in particolare, del disposto del secondo comma dell'art. 1176 c.c. in materia di diligenza qualificata, relativo all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale svolta dalla banca.

Pertanto, i giudici di legittimità stabiliscono che l'istituto di credito può andare esente da responsabilità soltanto fornendo la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente e nel caso di specie i giudici di legittimità statuiscono l'erroneità della decisione del giudice di seconde cure per aver escluso la responsabilità per inadempimento della banca, nonostante quest'ultimo non avesse eccepito la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi del diritto fatto valere in giudizio dal cliente, limitandosi, al contrario, ad ipotizzare la mera violazione, da parte di quest'ultimo, delle norme prudenziali poste a carico degli utenti che utilizzino servizi bancari mediante strumenti informatici.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Cambiali. La Corte di Cassazione stabilisce che la girata non è idonea a provare l'avvenuto pagamento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, è tornata sul tema delle **cambiali con particolare riguardo a quello degli effetti della girata di titoli cambiari.**

La Suprema Corte stabilisce che **il rilascio delle cambiali con la girata non è idoneo a provare l'adempimento del credito, non configurando quietanza di pagamento,** richiamando un principio già espresso dai giudici di legittimità in base al quale l'obbligo di pagamento di una somma di denaro, salva diversa pattuizione, non consente al debitore di adempiere con modalità diverse dalla consegna del denaro, ovvero con modalità diverse da quelle pattuite.

Ebbene, nel caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni girati dal debitore al creditore, la consegna del titolo, non può essere equiparata al pagamento, presupponendo solo la promessa del pagamento come indicato nel titolo, pertanto, non è di per sé idonea a liberare il debitore.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **BRRD. Banca d'Italia si conforma alle linee guida EBA sulla risoluzione**

È stata pubblicata una nota di Banca d'Italia con la quale l'autorità medesima ha **confermato la decisione di volersi conformare alle linee guida EBA<sup>6</sup> destinate agli enti e alle autorità di risoluzione per semplificare e rendere più efficiente la procedura di risoluzione, ai sensi della Direttiva BRRD, come modificata dalla BRRD II.**

Pertanto, con la nota in commento tali linee guida assumono valore di orientamenti di vigilanza applicabili ai soggetti vigilati da Banca d'Italia.

Le linee guida entreranno in vigore a partire dal **1° gennaio 2024**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **CSDR. ESMA ha pubblicato la proposta di RTS sulla disciplina del buy-in**

ESMA ha pubblicato il **report finale sul progetto di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") in materia di sospensione delle regole di buy-in<sup>7</sup> previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/1229 ("RTS sulla disciplina del Regolamento") che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli ("CSDR").**

La data dell'entrata in vigore degli RTS sulla disciplina del Regolamento era prevista per il 13 settembre 2020, tuttavia, è stata rinviata al 1° febbraio 2021 e successivamente al 1° febbraio 2022.

In particolare, nel *report* finale si evidenziano le preoccupazioni degli operatori di mercato per le gravi difficoltà di attuazione del regime di acquisto obbligatorio alla data prevista.

Infatti, il *report* evidenzia l'assenza di chiarezza in merito ad alcune questioni aperte necessarie per l'attuazione dei requisiti di *buy-in*;

- l'incertezza sulla possibilità che la proposta legislativa della Commissione europea di modifica del Regolamento (UE) n. 909/2014 modifichi alle regole di *buy-in* obbligatorio e sulla portata di eventuali modifiche.

<sup>6</sup> I destinatari delle linee guida EBA sono: i) le banche (*significant e less significant*) e SIM così come definite dall'articolo 55-*bis* del Decreto Legislativo 58/1998 che sono soggette alle norme sulla risoluzione come determinato dagli artt. 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE ("BRRD"); ii) i soggetti che sono parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli artt. 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), con riferimento all'applicazione del gruppo di risoluzione. Il documento in commento prevede che l'autorità di risoluzione, nel definire le strategie di risoluzione dovrebbe tener conto, nelle diverse fasi di stima dell'opportunità di procedere con la risoluzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2016/1075: i) la struttura; ii) il modello di *business*; iii) i diversi modelli dei servizi utilizzati. Nella fase precedente alla risoluzione, i soggetti interessati dovrebbero identificare: i) le attività rilevanti; ii) i servizi operativi; iii) il personale; e classificarli in base alle funzioni essenziali, alle linee di *business* principali e ai soggetti che prestano e ricevono i servizi. I soggetti sottoposti a risoluzione, secondo le linee guida in esame sono tenuti ad assicurare che le attività rilevanti possano continuare a essere fornite nel corso dell'applicazione dell'iter di risoluzione, compreso il piano di riorganizzazione aziendale.

<sup>7</sup> Un *buy-in* è un acquisto forzoso di titoli da parte di un *broker* per conto di un acquirente deluso dopo che un venditore non è stato in grado di consegnare i titoli acquistati alla data prevista per il regolamento, con addebito al venditore iniziale di qualsiasi differenza di costo.

Ebbene, ESMA ha proposto delle modifiche al fine migliorare l'efficienza del Regolamento, evitando al contempo potenziali costi di attuazione duplicati per i partecipanti al mercato nel caso in cui vengano apportate ampie modifiche alle misure di *buy-in* esistenti.

Il documento in commento fornisce delle indicazioni di modifica degli RTS sulla disciplina del Regolamento:

- la sezione I illustra il contesto in cui si colloca la proposta dell'ESMA;
- la sezione II illustra le motivazioni della modifica degli RTS;
- la sezione III illustra delinea la proposta dell'ESMA;
- la sezione IV illustra il percorso da seguire.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **Open Insurance. Pubblicato l'intervento sulla definizione, i rischi e le opportunità**

**Il Segretario Generale IVASS, Stefano De Polis, è intervenuto lo scorso 19 maggio 2022 ad un convegno sul tema dell'*Open Insurance*<sup>8</sup>.**

Il Segretario Generale evidenzia le opportunità dello sviluppo di tali tipologie di servizi che migliorano l'esperienza dell'utente, in quanto la struttura di *Open Insurance* dà la possibilità di gestire e scambiare dati per il cliente mediante forme e strutture *standardizzate* o comunque modelli interoperabili affidabili e tempestivi.

Tale modello, sottolinea De Polis, potrà facilitare la cooperazione tra i vari attori, migliorare l'efficienza del mercato mediante l'effetto rete e creare le condizioni per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi.

Di converso, il Segretario Generale, evidenzia, tra le diverse criticità, l'enorme costo dell'infrastruttura digitale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **Machine learning in ambito assicurativo. IVASS ha avviato una pubblica consultazione in materia**

**IVASS, con lettera al mercato del 6 giugno 2022, ha avviato una consultazione in merito all'utilizzo di algoritmi di *Machine Learning* in ambito assicurativo, in ragione dell'utilizzo crescente delle nuove tecnologie da parte dell'industria assicurativa con la nascita di nuovi prodotti o servizi che soddisfano le esigenze di utenti sempre più digitali.**

In particolare, evidenzia IVASS che, per incontrare le richieste dei consumatori, le imprese assicurative stanno sviluppando sempre di più l'utilizzo del *Machine Learning*, a sostegno di diversi processi aziendali, come ad esempio: i) la profilatura della clientela; ii) l'individuazione del prezzo della clientela; iii) la gestione dei sinistri;

La consultazione in commento intende analizzare la diffusione e l'utilizzo degli algoritmi di *Machine Learning* da parte delle compagnie assicurative nazionali, con riferimento ai processi aziendali legati ai rapporti con i clienti.

A tal proposito, in calce alla lettera al mercato, è disponibile il questionario rivolto agli operatori che dovrà essere inviato all'IVASS entro il 30 settembre 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

---

<sup>8</sup> Si tratta di un modello di condivisione di diversi operatori (imprese di assicurazione, banche, compagnie *tech*, etc.) con lo scopo di creare nuovi prodotti integrati che spaziano in diversi ambiti, dalla mobilità agli affitti e i rischi informatici.



## Consultazioni concluse

*normativa non ancora emanata*

### BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209



## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)